



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. Bartolo" – PACHINO (SR)
LICEO Classico - LICEO Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane
I.T.I.S. Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica
I.T.I.S. SERALE Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia
Sede centrale: Viale A. Moro – Segret. 0931593596 - Cell. 3892394606 - Fax 0931597915 –
Presid. 0931592395
Sede staccata: Via Fiume – Tel. e Fax 0931846359
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it
www.istitutobartolo.it - www.istitutobartolo.edu.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
MICHELANGELO BARTOLO "

IPA/AOO: istsc_sris01400g

n° 8950 / 2021
17/08/2021 16:07:28
Protocollato in: 1.1.h

Firma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. 8950 del 17/08/2021
Circolare n. 446

Al personale Docente
Al Personale ATA
Albo Pretorio
Sito Web

Oggetto: disciplina della certificazione verde COVID 19 per il personale della scuola

In vista della ripresa delle attività per il prossimo anno scolastico, si riporta, in sintesi, la ricognizione delle principali norme per il personale della scuola, con particolare riferimento al *green pass*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione *in presenza* del servizio essenziale di istruzione.

1. **Obbligo di possesso ed esibizione di *Green pass* per il personale**

Il decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico prevedendo al contempo un *obbligo di "possesso"* e un *dovere di "esibizione"* della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

2. **Certificazione di esenzione dalla vaccinazione**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo.

3. Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale .

A parere del Ministero non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy .

4. Conseguenze del mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in due modi:

- **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma di denaro;
- **sanzione che incide sul rapporto di lavoro**: il personale scolastico non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, e a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde;

si tratta, dunque, di due tipi differenti di sanzione per “assenza ingiustificata” che vengono comminate dal dirigente scolastico in modo cumulativo.

5. Altre misure di sicurezza per il personale

Il personale scolastico, in possesso della certificazione di esenzione o provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il **distanziamento**, il **corretto utilizzo delle mascherine**, l’**igiene delle mani**, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs n° 30/1993

gio-gio Boschetti